

Codice A1606C

D.D. 2 ottobre 2024, n. 753

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Nichelino (TO) - Intervento: Variante alla Determinazione Dirigenziale n. 479 del 06/07/2023 - Autorizzazione Paesaggistica con procedimento ordinario - Restauro del parco storico della Palazzina di caccia di Stupinigi. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 753/A1606C/2024**

**DEL 02/10/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Nichelino (TO) – Intervento: Variante alla Determinazione Dirigenziale n. 479 del 06/07/2023 - Autorizzazione Paesaggistica con procedimento ordinario - Restauro del parco storico della Palazzina di caccia di Stupinigi. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dalla Fondazione Ordine Mauriziano volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in merito all'intervento in oggetto (allegato 2) che condivide e acquisisce interamente il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Torino (allegato 3);

Tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2 e allegato 3), che si intendono

qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)  
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

*Classif. 11.100/GESP/AE/782/2024A/A1600A*

*Rif. n. 139175/A1606C del 05/08/2024*  
*146531/A1606C del 02/09/2024*

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: Nichelino (TO)  
Intervento: Variante alla Determinazione Dirigenziale n. 479 del 06/07/2023 -  
Autorizzazione Paesaggistica con procedimento ordinario - Restauro del parco storico  
della Palazzina di caccia di Stupinigi  
Istanza: Fondazione Ordine Mauriziano

*PNRR - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3  
- Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale,  
religioso e rurale", Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi:  
parchi e giardini storici"*

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal richiedente in data 05/08/2024, con  
nota ns. prot. n. 139175, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto,  
da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti in data 02/09/2024, comprendenti la relazione  
paesaggistica modificata che, come dichiarato dal proponente, sostituisce integralmente la  
precedente,

considerato che l'intervento previsto consiste nella variante al progetto di restauro del parco storico della Palazzina di caccia di Stupinigi, oggetto di Autorizzazione paesaggistica rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 479 del 06/07/2023, che, oltre alla riconferma degli interventi precedentemente autorizzati, prevede i seguenti interventi nelle aree del giardino più prossime alla Palazzina:

- recupero dello spazio delle "Stanze di verzura" attraverso la sostituzione delle piante presenti deperienti e riproposizione del disegno ottocentesco degli spazi, mediante messa a dimora di nuove siepi, creazione di un impianto di irrigazione, realizzazione dei percorsi interni e disposizione di sedute per la sosta e il refrigerio dei visitatori;
- miglioramento dello spazio dei "Parterres" attraverso la parziale rivisitazione dei profili, in coerenza con il disegno delle stanze di verzura, dotazione di impianto di irrigazione dedicato e sistemazione del tappeto erboso;
- miglioramento del "Giardino di Levante" conservando l'attuale configurazione spaziale e valorizzando l'aspetto paesaggistico attraverso l'inserimento di specie vegetali arbustive perenni in armonia con la sinuosità esistente e alcuni interventi di potatura e rimonda del secco,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Nichelino (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con:

- D.M. 2 maggio 1950 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nell'ambito del comune di Nichelino";
- D.M. 10 novembre 1959 avente per oggetto "Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone laterali alla strada comunale prima della Palazzina di Stupinigi e le zone laterali al tratto di strada consortile dopo la Palazzina stessa, site nell'ambito del comune di Nichelino";

- D.M. 19 settembre 1966 avente per oggetto “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la palazzina di caccia di Stupinigi in territorio dei comuni di Nichelino e Orbassano”;
- D.M. 1 agosto 1985 avente per oggetto “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco e la Palazzina di caccia di Stupinigi ricadente nei comuni di Nichelino, Vinovo, None, Candiolo, Orbassano e Beinasco”;

appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d’uso riportate nelle schede A113, A114, A115 e B073 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, come puntualmente e dettagliatamente descritto all’interno della relazione paesaggistica,

accertato altresì che l’intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell’ambito tutelato ai sensi dell’art. 142 lett. “f” del D.Lgs 42/2004,

rilevato dalla relazione paesaggistica che *“il Progetto definitivo Stanze di Verzura, Parterre, Giardino di Levante, redatto nel mese di luglio 2024, si sviluppa all’interno del medesimo perimetro del progetto precedente, ovvero nell’area entro le mura della Palazzina di Caccia di Stupinigi”* pertanto il progetto *“deve essere considerato variante del progetto precedente (2023) in cui viene ampliata la zona di intervento (Stanze di Verzura, Parterre, Giardino di Levante)”* e che *“gli interventi previsti nel Progetto definitivo del giardino “circolare” – 2023 rimangono validi e confermati nella variante (vedi tavola 7 Bis- variante e successive descrizioni)”*,

richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 479/2023 del 06/07/2023 con la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Paesaggistica con procedimento ordinario avente per oggetto il restauro del parco storico della Palazzina di caccia di Stupinigi,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Si riporta nel seguito l’elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Istanza</i>	Istanza_autorizz_paes_ordin.docx.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica – REV.1 del 08/2024</i>	ST_PNRR_GI_24_DE_RELPAE-VAR.pdf.p7m
3	<i>Documentazione fotografica</i>	03_ST_PNRR_GIA_24_DE_DOC_FOT.pdf.p7m
4	<i>Indagine Fitostatica - Esemplari arborei giardino di Levante (settore A)</i>	07_RelazioneGiardinoLevante151223.pdf.p7m
5	<i>Aggiornamento della situazione sanitaria dei carpini all’interno del parco della palazzina di</i>	08_RELAZIONE AGGIORNAMENTO SITUAZIONE FITOSANITARIA CARPINI - PARCO PALAZZINA DI C.p7m

	<i>caccia di Stupinigi - anno 2024</i>	
6	<i>Allegato 1 - quadro riassuntivo</i>	08_1_ALLEGATO 1 – QUADRO RIASSUNTIVO .pdf.p7m
7	<i>Allegato 2 – scheda zona A</i>	08_2_A_ALLEGATO 2_Stupinigi_zona A.pdf.p7m
8	<i>Allegato 2 – scheda zona B</i>	08_2_B_ALLEGATO 2_Stupinigi_zona B.pdf.p7m
9	<i>Allegato 2 – scheda zona C – parte 1</i>	08_2_C_ALLEGATO 2_Stupinigi_zona C- parte 1.pdf.p7m
10	<i>Allegato 2 – scheda zona C – parte 2</i>	08_2_D_ALLEGATO 2_Stupinigi_zona C- parte 2.pdf.p7m
11	<i>Allegato 2 – scheda zona C – parte 3</i>	08_2_E_ALLEGATO 2_Stupinigi_zona C- parte 3.pdf.p7m
12	<i>Allegato 2 – scheda zona C – parte 4</i>	08_2_F_ALLEGATO 2_Stupinigi_zona C- parte 4.pdf.p7m
13	<i>Allegato 2 – scheda zona C – parte 5</i>	08_2_G_ALLEGATO 2_Stupinigi_zona C- parte 5.pdf.p7m
14	<i>Allegato 2 – scheda zona D – parte 1</i>	08_2_H_ALLEGATO 2_Stupinigi_zona D - parte 1.pdf.p7m
15	<i>Allegato 2 – scheda zona D – parte 2</i>	08_2_I_ALLEGATO 2_Stupinigi_zona D - parte 2.pdf.p7m
16	<i>Allegato 2 – scheda zona D – parte 3</i>	08_2_J_ALLEGATO 2_Stupinigi_zona D - parte 3.pdf.p7m
17	<i>Allegato 2 – scheda zona E – parte 1</i>	08_2_K_ALLEGATO 2_Stupinigi_zona E - parte 1.pdf.p7m
18	<i>Allegato 2 – scheda zona E – parte 2</i>	08_2_L_ALLEGATO 2_Stupinigi_zona E - parte 2.pdf.p7m
19	<i>Allegato 2 – scheda zona E – parte 3</i>	08_2_M_ALLEGATO 2_Stupinigi_zona E - parte 3.pdf.p7m
20	<i>Allegato 2 – scheda zona F</i>	08_2_N_ALLEGATO 2_Stupinigi_zona F.pdf.p7m
21	<i>Allegato 2 – scheda zona G</i>	08_2_O_ALLEGATO 2_Stupinigi_zona G.pdf.p7m
22	<i>Allegato 2 – scheda zona H</i>	08_2_P_ALLEGATO 2_Stupinigi_zona H.pdf.p7m
23	<i>Allegato 2 – scheda zona I</i>	08_2_Q_ALLEGATO 2_Stupinigi_zona I.pdf.p7m
24	<i>Allegato 2 – scheda zona L – parte 1</i>	08_2_R_ALLEGATO 2_Stupinigi_zona L - parte 1.pdf.p7m

25	<i>Allegato 2 – scheda zona L – parte 2</i>	08_2_S_ALLEGATO 2_Stupinigi_zona L - parte 2.pdf.p7m
26	<i>Allegato 3 – mappa zona A</i>	08_3_A_ALLEGATO 3_ZONA A.pdf.p7m
27	<i>Allegato 3 – mappa zona B</i>	08_3_B_ALLEGATO 3_ZONA B.pdf.p7m
28	<i>Allegato 3 – mappa zona C</i>	08_3_C_ALLEGATO 3_.p7m
29	<i>Allegato 3 – mappa zona D</i>	08_3_D_ALLEGATO 3_ZONA D.pdf.p7m
30	<i>Allegato 3 – mappa zona E</i>	08_3_E_ALLEGATO 3_ZONA E.pdf.p7m
31	<i>Allegato 3 – mappa zona F</i>	08_3_F_ALLEGATO 3_ZONA F.pdf.p7m
32	<i>Allegato 3 – mappa zona G</i>	08_3_G_ALLEGATO 3_ZONA G.pdf.p7m
33	<i>Allegato 3 – mappa zona H</i>	08_3_H_ALLEGATO 3_ZONA H.pdf.p7m
34	<i>Allegato 3 – mappa zona I</i>	08_3_I_ALLEGATO 3_ZONA I.pdf.p7m
35	<i>Allegato 3 – mappa zona L</i>	08_3_L_ALLEGATO 3_ZONA L.pdf.p7m
36	<i>Lettera di trasmissione indagini fitostatiche e fitosanitarie Studio Planta</i>	09_Lettera trasmissione indagini fitostatiche studio Planta.pdf.p7m
37	<i>TAV 1 – STANZE DI VERZURA - Analisi diacronica e schemi di progetto</i>	T01_ST_PNRR_GI_24_DE_TAV1.pdf.p7m
38	<i>TAV 2 – PARTERRE - Analisi diacronica e schemi di progetto</i>	T02_ST_PNRR_GI_24_DE_TAV2.pdf.p7m
39	<i>TAV 3 – GIARDINO DI LEVANTE - Analisi diacronica e stato di fatto</i>	T03_ST_PNRR_GI_24_DE_TAV3.pdf.p7m
40	<i>TAV 4 – PLANIMETRIA dello stato di fatto</i>	T04_ST_PNRR_GI_24_DE_TAV4.pdf.p7m
41	<i>TAV 5 – OPERAZIONI PRELIMINARI: Abbattimenti</i>	T05_ST_PNRR_GI_24_DE_TAV5.pdf.p7m
42	<i>TAV 6 – PROGETTO – Planimetria generale con assi di costruzione e sezioni</i>	T06_ST_PNRR_GI_24_DE_TAV6.pdf.p7m
43	<i>TAV 7 – PROGETTO - Planimetria di progetto e foto inserimenti</i>	T07_ST_PNRR_GI_24_DE_TAV7.pdf.p7m

44	<i>TAV 7 Bis – PROGETTO - Planimetria generale – Focus di progetto</i>	T08_ST_PNRR_GI_24_DE_TAV7bis.pdf.p7m
45	<i>TAV 7 bis-VAR - Planimetria di progetto – Variante</i>	ST_PNRR_GI_24_DE_TAV7bis-VAR.pdf.p7m
46	<i>TAV 8 – PROGETTO - Dettagli e arredi</i>	T09_ST_PNRR_GI_24_DE_TAV8.pdf.p7m
47	<i>TAV 9 – PROGETTO - Allestimento botanico Giardino di Levante</i>	T10_ST_PNRR_GI_24_DE_TAV9.pdf.p7m
48	<i>TAV 10 – PROGETTO - Percorsi di fruizione e pannelli divulgativi</i>	T11_ST_PNRR_GI_24_DE_TAV10.pdf.p7m

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore  
Arch. Federico Costamagna

Il Dirigente del Settore

**Arch. Alessandro Mola**

*Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE  
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

*Alla* Regione Piemonte  
[urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it](mailto:urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it)

*Alla* Fondazione Ordine Mauriziano  
c.a. Arch. Luigi Valdemarin  
[fondazione@pec.ordinemauriziano.it](mailto:fondazione@pec.ordinemauriziano.it)

*e p.c. Alla* Soprintendenza ABAP per la città  
metropolitana di Torino  
[sabap-to@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-to@pec.cultura.gov.it)

*All* Comune di Nichelino  
[protocollo@cert.comune.nichelino.to.it](mailto:protocollo@cert.comune.nichelino.to.it)

Allegati n. 1 (nota SABAP-TO prot. n. 17756 del 17/09/2024)

*Oggetto:* **NICHELINO (TO), Parco Storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi**

Tutela ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. - in forza del provvedimento espresso DCR 469 del 09/11/2016;

Tutela ai sensi della Parte Terza del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. - ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c) e d) del D.lgs 42/2004 in forza dei seguenti provvedimenti: DM 01/08/1985 - DM 02/05/1950 - DM 19/09/1966 e dell'art. 142, lettere c), d) e f), dello stesso D.lgs. 42/2004.

**PNRR M1 C3 I2.3** "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici".

**Progetto: Progetto definitivo Stanze di Verzura, Parterre, Giardino di Levante - Variante con ampliamento zona di intervento del progetto definitivo**

Procedimento: autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e parere ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. / art. 16 del D.P.R. 31/2017; verifica di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 28, c. 4, del D.lgs. 42/2004 e dell'art. 41, c. 4, del D.lgs. 36/2023.

Richiedente: Fondazione Ordine Mauriziano (FOM privato non a scopo di lucro) e Regione Piemonte  
**AUTORIZZAZIONE CON PRESCRIZIONI AI SENSI DELL'ART. 21 E PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGS. 42/2004.**

**Visto** il D.lgs. n. 368/1998, "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**Visto** il D.L. n. 22/2021, "Disposizioni urgenti in materia di riordino dei Ministeri" (convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2021), con cui, ai sensi dell'art. 6, comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è stato ridenominato "Ministero della cultura";

**Visto** il D.lgs. n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

**Visto** il D.P.C.M. n. 169/2019, "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", per quanto ancora vigente;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024 n. 57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06 6723 4401

e-mail: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it) - [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

**Visto** il D.L. n. 77/2021, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021), e in particolare l’art. 29, comma 2, come modificato dal D.L. n. 13/2023, art. 20, comma 1, per cui: “La Soprintendenza Speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l’attività istruttoria”;

**Viste** le “Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016”, approvate con D.P.C.M. 14/02/2022, tutt’ora in vigore, laddove non in contrasto con le disposizioni e i principi desumibili dal “Codice dei contratti pubblici”;

**Visto** il D.Lgs. n. 36/2023, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, e in particolare l’art. 41, c. 4, con il correlato All. I.8;

**Considerato** che ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021), le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal direttore della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della cultura;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2024, ammesso alla registrazione il 30 luglio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Luigi La Rocca l’incarico di Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale;

**Visto** il decreto del Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale n. 2 del 1° agosto 2024 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n.57, i poteri direttivi concernenti l’ordinaria gestione della Soprintendenza speciale per il PNRR sono stati avocati nelle more del conferimento dell’incarico al dirigente titolare;

**In riscontro** all’istanza della Fondazione Ordine Mauriziano del 05/08/2024 trasmessa alla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Torino (assunta al protocollo SABAP-TO con n. 15486 del 06/08/2024), e la successiva integrazione volontaria trasmessa in data e 30/08/2024, volta ad ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 42/2004 al progetto in oggetto;

**In riscontro** all’istanza della Fondazione Ordine Mauriziano del 05/09/2024 trasmessa alla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Torino dalla Fondazione Ordine Mauriziano e (assunta al protocollo SABAP-TO con n. 17273; 17283; 17284; 17285; 17286; 17288; 17292; 17293; 17297 del 09/09/2024 e n. 17522; 17526 del 13/09/2024), e la successiva integrazione volontaria trasmessa in data e 12/09/2024, volta ad ottenere il parere ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 al progetto in oggetto;

**Visto** il precedente parere già rilasciato dalla SABAP per la città metropolitana di Torino con nota prot. n. 13083 del 26/06/2023 (assunta al protocollo di questa Soprintendenza Speciale PNRR con n. 12664 del 28/06/2023);

**Richiamata** la precedente autorizzazione con prescrizione (prot. n. 12763 del 28/06/2023) di questa Soprintendenza Speciale PNRR;

**Vista** la Relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento favorevole a firma del Responsabile regionale della tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 146 comma 7 del D.lgs. 42/2004;

**Esaminata** la documentazione progettuale pervenuta a questa Soprintendenza Speciale PNRR;

**Valutato** il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Torino con nota prot. n. 17756 del 17/09/2024 (assunta al protocollo di questa Soprintendenza Speciale PNRR con n. 26615 del 17/09/2024);

**Considerato** che, allo stato attuale delle conoscenze, le opere in progetto risultano compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale interessato dalle stesse, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel summenzionato parere della Soprintendenza;

**Ritenuto**, pertanto, di condividere il citato parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza, che si acquisisce interamente e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;



**Ritenuto**, altresì, che non sussistano le condizioni per sottoporre l'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 1, c. 7 e ss., dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023;

**QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART. 146 ED  
AUTORIZZA AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 42/2004**

la realizzazione delle opere previste di cui all'oggetto, così come descritte negli elaborati progettuali pervenuti, a condizione che vengano osservate tutte le prescrizioni e le indicazioni di tutela così come impartite nel parere istruttorio della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Torino con nota prot. n. 17756 del 17/09/2024.

Restano altresì valide le prescrizioni dettate nei precedenti atti autorizzativi rilasciati dal competente Ufficio territoriale con nota prot. n. 13083 del 26/06/2023 e l'autorizzazione prot. n. 12763 del 28/06/2023 di questa Soprintendenza Speciale PNRR;

Inoltre, ai sensi dell'art. 41, c. 4, del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 1, c. 5, dell'All. I.8 al medesimo decreto legislativo, non sottopone l'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e richiede la **sorveglianza archeologica in corso d'opera**, secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza territorialmente competente nel parere allegato al presente atto e sotto la Direzione scientifica della stessa.

Si precisa che, in caso di rinvenimenti di particolare interesse ed entità in corso d'opera, la stessa Soprintendenza potrà dettare tutte le prescrizioni ritenute necessarie alla loro tutela, che potranno comportare anche ampliamenti e approfondimenti di scavo, nonché modifiche progettuali.

Si invita a comunicare per iscritto alla medesima Soprintendenza ABAP la data di inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice, in possesso dei requisiti di legge, e quello del Direttore dei Lavori, individuato ai sensi dell'art. 52 del Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925. Il Direttore dei Lavori dovrà mantenere i contatti con i funzionari incaricati dalla Soprintendenza competente per territorio in particolare durante le fasi salienti delle lavorazioni per concordare opportuni sopralluoghi in corso d'opera e pronunciarsi su prove e campionature, onde consentire una corretta sorveglianza e definire dettagli e modalità esecutive, e dovrà altresì trasmettere entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori una relazione descrittiva attestante i lavori realizzati, corredata da fotografie di documentazione effettuate prima, durante e dopo l'intervento in oggetto.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata la presente autorizzazione ex art. 21 del D.lgs. 42/2004 ed il presente parere ex art. 146 del D.lgs. 42/2004, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto ovvero definibili soltanto in corso d'opera.

Per Il CAPO DEL DIPARTIMENTO AVOCANTE  
dott. Luigi LA ROCCA  
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO II DELEGATO  
Arch. Laura MORO  
(*delega nota prot. n. 0031078 del 26 settembre 2024*)



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06 6723 4401

e-mail: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it) - [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Torino, (data PEC)

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di  
Ripresa e Resilienza  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

AMBITO E SETTORE: PARTE II e III D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Tutela architettonica e archeologica/ tutela paesaggistica

DESCRIZIONE: **Comune NICHELINO Prov. TO**  
**Bene e oggetto dell'intervento: Parco Storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi**  
P.N.R.R. Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU”  
**Variante con ampliamento zona di intervento** (inserimento Progetto definitivo Stanze di Verzura, Parterre, Giardino di Levante)

DATA RICHIESTA : **Data di arrivo richiesta parte II: 05/08/2024 e 30/08/2024** (integrazione volontaria FOM)  
**Protocolli entrata richiesta Parte II: 15486 del 06/08/2024 e 16851 del 02/09/2024**

**Data di arrivo richiesta parte III: 05/09/2024 e 12/09/2024** – prott. Regione Piemonte 149470; 149501; 149511; 149512; 149516; 149535; 149541; 149518; 149545 del 05/09/2024 + 153422 e 153423 del 12/09/2024  
**Protocolli entrata richiesta Parte III: 17273; 17283; 17284; 17285; 17286; 17288; 17292; 17293; 17297 del 09/09/2024 + 17522 e 17526 del 13/09/2024**

RICHIEDENTE: Fondazione Ordine Mauriziano (FOM privato non a scopo di lucro) e Regione Piemonte (pubblico)

PROCEDIMENTO: AUTORIZZAZIONE PER OPERE O LAVORI, art. 21 d.lgs 42/2004 s.m.i. e PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (art. 146 D. Lgs. 42/2004)

PROVVEDIMENTO: **Tipologia dell'atto: TRASMISSIONE PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE e di PARERE VINCOLANTE**  
**Destinatario: SSPNRR- Pubblico**

Vista la richiesta presentata dalla Fondazione Ordine Mauriziano (FOM) alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto per l'intervento di restauro di cui sopra;

Considerato che il bene in oggetto risulta sottoposto ai disposti di tutela ai sensi alla Parte II del D.lgs 42/2004 s.m.i. in forza del provvedimento espresso DCR 469 del 09/11/2016;

Considerato inoltre che la località interessata dall'intervento ricade altresì in area tutelata ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c) e d) del D.lgs 42/2004 in forza dei seguenti provvedimenti: DM 01/08/1985 - DM 02/05/1950 - DM 19/09/1966 e dell'art. 142, lettere c), d) e f), dello stesso D.Lgs.;

Considerato che il funzionario architetto ha effettuato nuovi sopralluoghi ed ha incontrato i professionisti incaricati della redazione del progetto, condividendone l'impostazione, in data 9/05/2024 e 28/06/2024;

Esaminata la documentazione progettuale trasmessa in allegato all'istanza relativa al restauro del Parco storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi, compresa la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Vista l'integrazione documentale volontaria del 30/08/2024 comprendente la relazione paesaggistica modificata che, come dichiarato dal proponente, sostituisce integralmente la precedente;

Considerato che l'intervento previsto consiste nella variante al progetto di restauro del parco storico della Palazzina di caccia di Stupinigi -già oggetto di Autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 479 del 06/07/2023- che, oltre alla riconferma degli interventi precedentemente autorizzati, prevede i seguenti interventi nelle aree del giardino più prossime alla Palazzina:

- recupero dello spazio delle “Stanze di verzura” attraverso la sostituzione delle piante presenti



deperienti e riproposizione del disegno ottocentesco degli spazi, mediante messa a dimora di nuove siepi, creazione di un impianto di irrigazione, realizzazione dei percorsi interni e disposizione di sedute per la sosta e il refrigerio dei visitatori;

-miglioramento dello spazio dei “Parterres” attraverso la parziale rivisitazione dei profili, in coerenza con il disegno delle stanze di verzura, dotazione di impianto di irrigazione dedicato e sistemazione del tappeto erboso;

-miglioramento del “Giardino di Levante” conservando l’attuale configurazione spaziale e valorizzando l’aspetto paesaggistico attraverso l’inserimento di specie vegetali arbustive perenni in armonia con la sinuosità esistente e alcuni interventi di potatura e rimonda del secco;

Visto inoltre che la stessa istanza è stata inviata alla Regione Piemonte per l’espressione dell’autorizzazione paesaggistica e l’Ente ha inviato una proposta di accoglimento del progetto;

**a) Con riferimento alle previsioni di tutela della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (tutela architettonica e archeologica):**

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, propone l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. all’esecuzione delle opere così come descritte negli elaborati progettuali, volti al recupero delle “Stanze di verzura”, dei Parterres e del Giardino di Levante.

Per quanto attiene nello specifico alla tutela archeologica, si evidenzia come le operazioni di scavo siano ridotte e interessino verosimilmente strati di riporto originatisi dalle attività svolte nel Parco nel corso dei secoli. Pertanto, considerando basse le possibilità di intercettare strutture e stratigrafie archeologiche, tenuto conto dei lavori, non si ritiene necessaria l’attivazione della procedura di Verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 41, comma 4, del D.Lgs 36/2023, con un piano di sondaggi archeologici preliminari. Tuttavia, considerato il contesto storico, si ritiene necessario, a scopo cautelativo e in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5 dell’allegato I.8 del citato D.Lgs 36/2023, che i lavori di scavo previsti in progetto (es. per la creazione dei servizi igienici) siano eseguiti con l’assistenza di operatori archeologi specializzati sotto il controllo di quest’Ufficio, al fine di garantire l’immediato riconoscimento e la salvaguardia di eventuali preesistenze di natura archeologica soggette a tutela ai sensi della vigente normativa. Eventuali ritrovamenti di strutture o depositi di interesse archeologico imporranno valutazioni della compatibilità tra l’esigenza di salvaguardia dei beni e la realizzazione delle opere in progetto; a tal fine potranno essere richiesti approfondimenti e ampliamenti degli scavi, anche oltre le quote di progetto, e potranno imporre varianti in corso d’opera e revisioni delle opere in progetto

Si rimane in attesa della comunicazione della data d’inizio dei lavori, del cronoprogramma e del nominativo del responsabile tecnico del cantiere archeologico.

**b) Con riferimento alle previsioni di tutela della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (tutela paesaggistica):**

verificata la conformità dell’intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. per il progetto presentato, facendo proprio il parere favorevole espresso dalla Regione. Come già espresso nel precedente parere del 2023, sia eventualmente valutata l’integrazione progettuale di un sistema di segnaletica fisica e/o digitale che migliori la circolazione e la navigazione dei visitatori all’interno del parco, sia per gli effetti di promozione della conoscenza e dell’educazione ambientale, sia per l’individuazione degli spazi di servizio (servizi igienici, punti acqua, sedute) messi a disposizione e contenuti nell’intervento in oggetto.

Questo Ufficio assicura tramite i funzionari responsabili di zona la supervisione tecnico-scientifica dei lavori e pertanto dovrà essere tempestivamente informato dell’inizio degli stessi per concordare opportuni sopralluoghi in corso d’opera e pronunciarsi su prove e campionature. Dovrà altresì essere aggiornato sul loro andamento e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere durante



l'esecuzione, e si riserva di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte.

Al fine di una corretta documentazione dell'intervento, si chiede che venga consegnata alla SABAP-TO entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori una relazione e documentazione fotografica.

Nel restare a disposizione, si trasmette la presente proposta di autorizzazione anche in formato editabile. La documentazione progettuale è già stata trasmessa a codesto Ufficio dal richiedente come da indicazione della Circolare n. 2 del 07/04/2023 della stessa SSPNRR.

Si prega inoltre di inviare l'autorizzazione finale Parte II ed il parere vincolante Parte III alla Fondazione Ordine Mauriziano all'indirizzo [fondazione@pec.ordinemauriziano.it](mailto:fondazione@pec.ordinemauriziano.it) e alla Regione Piemonte-Settore Urbanistica Piemonte Occidentale all'indirizzo [urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it](mailto:urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it)

Si conserva agli atti d'archivio copia della documentazione recepita per via telematica e si resta in attesa delle determinazioni e del provvedimento finale di codesta SSPNRR.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Corrado Azzollini

*Documento firmato digitalmente*

*ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

I Responsabili dell'Istruttoria:

arch. Cristina Lucca / dott. Alessandro Quercia / geom. Rosaria Demma

(tel. 011.195.24.409 - [cristina.lucca@cultura.gov.it](mailto:cristina.lucca@cultura.gov.it)) - (tel. 011.195.24.457 [alessandro.quercia@cultura.gov.it](mailto:alessandro.quercia@cultura.gov.it))

